



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Ufficio per la prevenzione della corruzione

Prot.n.77025
Fano, 25 novembre 2016

Ai Dirigenti
Al coordinatore dell' Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6
Alle A.P.O
Ai componenti dell'organismo interno di controllo successivo sugli atti

Oggetto: *“Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”*

La presente direttiva contiene indicazioni applicative per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art.36 comma 2 lettere a) e b) D.Lgs.50/2016¹ (Codice dei Contratti) nonché delle Linee Guida n.4 A.N.A.C. “*Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, emanate in base a quanto disposto dall'articolo 36 comma 7 del Codice dei Contratti (**allegato A**).

Il prospetto allegato (**allegato B**) costituisce una sintesi delle modalità di acquisizione, distinguendo le diverse procedure a seconda della tipologia di bene/servizio da acquisire e del relativo importo. Accanto ad una disciplina generale (scheda 1) sono descritte le procedure di acquisizione per determinate tipologie di beni:

- beni di cui al DL 95/2012 – scheda 2
- beni e servizi informatici e di connettività – scheda 3
- beni indicati nell'elenco di cui al DPCM 24.12.2015 – scheda 4.

Ad integrazione di quanto riportato nel suddetto prospetto, con la presente si intendono altresì fornire indicazioni di carattere generale per gli **affidamenti cd “sotto soglia”** per i quali l'art. 36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 consente di ricorrere a procedure semplificate per la selezione del contraente e precisamente:

a) per **affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro**, la selezione del contraente può avvenire mediante **affidamento diretto**, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

¹ **Art. 36. (Contratti sotto soglia)**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30, comma 1](#), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie

b) per **affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi**, la selezione del contraente può avvenire mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Si rammenta che per gli affidamenti sotto soglia è sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (procedura aperta e procedura ristretta), nel qual caso i termini stabiliti dagli artt. 60 -63 del Codice dei Contratti possono essere ridotti fino alla metà.

DETERMINA A CONTRARRE

La procedura ex art.36 comma 2 lettere a) e b) deve necessariamente prendere avvio, ai sensi dell'art.32, comma 2 del citato Codice e del paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida, con la **determina a contrarre** (atto sempre **obbligatorio, necessario ed ineludibile**) che deve contenere:

- gli **ELEMENTI ESSENZIALI** del contratto;
- i **CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI** economici e delle offerte, al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento, nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del Codice ed in modo da assicurare l'effettività possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese;
- una **adeguata e pregnante MOTIVAZIONE nella scelta dell'affidatario**.
Il Consiglio di Stato con parere n. 1329/2016 (reso per le Linee Guida n.4 di ANAC) – distingue due momenti (*salvo che si reputi farli coincidere in una sola determinazione, tenuto conto della tipologia ed entità della spesa e garantendo, comunque la dettagliata motivazione prevista per la fase dell'affidamento*):
 - quello **preventivo** che si concretizza nella **fase di adozione della determina a contrarre** in cui l'onere motivazionale può essere sintetico, a **giustificazione del ricorso alla procedura semplificata** in luogo di quella ordinaria;
 - quello **principale** relativo alla **fase della scelta dell'aggiudicatario**, in cui occorre dare **dettagliata contezza** in merito ai **criteri seguiti per l'individuazione dell'operatore selezionato**, del possesso dello stesso dei requisiti che erano richiesti a monte, della rispondenza dell'offerta all'interesse pubblico da perseguire, delle eventuali caratteristiche migliorative proposte dal contraente e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura o prestazione richiesta.

La selezione degli operatori economici può avvenire tramite svolgimento di indagini di mercato mediante pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse, oppure consultazione di albi ed elenchi di fornitori.

Tra i criteri di selezione degli operatori, particolare attenzione va prestata al rispetto del **principio di rotazione degli inviti**, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, e finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza, nonché a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

È necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Il rispetto del principio di rotazione fa sì che - in caso di eventuale **affidamento all'operatore uscente** - sia richiesto un **onere motivazionale più stringente**, a giustificazione del carattere del tutto eccezionale della reiterazione, come, a titolo esemplificativo:

- una riscontrata effettiva assenza di alternative,
- l'avvenuta esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti dell'affidamento in scadenza,
- la competitività del prezzo offerto, verificato in relazione alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento
- altri criteri oggettivi e riscontrabili, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Da quanto sopra deriva che **una motivazione adeguata non può prescindere da una valutazione comparativa/da un confronto concorrenziale**, seppur in forma semplificata, **con più operatori** del settore oggetto dell'affidamento.

In particolare:

a) in base a quanto stabilito nelle Linee Guida Anac, per qualsivoglia **affidamento inferiore a 40.000 euro** (di qualsiasi importo entro tale cifra) occorre -indipendentemente dal fatto che si utilizzi il mercato elettronico obbligatorio per i servizi -forniture sotto soglia comunitaria- indicare nella motivazione che è stata fatta una **selezione fra 2 o più operatori economici del settore** (si veda paragrafo 3.3.3 delle Linee Guida);

b) per gli affidamenti **pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi**, occorre dar conto della previa **consultazione di almeno 5 operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Per quanto riguarda gli **affidamenti di modico valore**, inferiori a Euro 1.000 la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

FORMA DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento degli affidamenti sopra riportati, si ricorda che l'art. 32, comma 14, del Codice stabilisce che *“il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*

Si rammenta l'**obbligo della sottoscrizione digitale di tutti i contratti pubblici e delle scritture private, autenticate e non**, per le fattispecie disciplinate dal codice dei contratti (appalti di lavori, forniture, e servizi e concessioni) rimanendo esclusi i contratti rientranti nell'ambito privatistico o che coinvolgono la PA e persone fisiche (diritto di superficie, locazioni, concessioni, ecc.).

Pertanto, in tutti i casi in cui l'Amministrazione stipula contratti con fornitori al di fuori delle piattaforme di acquisto centralizzate (per i quali i documenti prodotti rispettano quanto previsto in tema di contratti digitali) **le scritture private devono essere sottoscritte digitalmente a pena di nullità.**

Per gli **affidamenti di importo inferiore ai 40,000 euro** è consentita la conclusione del contratto tramite scambio di lettere anche tramite posta certificata. In tale ipotesi non vi è obbligo di sottoscrizione digitale dei relativi atti.

Al momento del loro perfezionamento, tutti i contratti, ivi comprese le adesioni alle Convenzioni Consip e gli ordini effettuati sul MEPA, siano essi diretti o derivanti dall'espletamento di una richiesta di offerta, devono essere inviati all'Ufficio Contratti per essere inseriti nel relativo registro.

Nelle more della revisione del regolamento comunale, si precisa che, per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso (affidamenti di importo di aggiudicazione fino a 150.000 euro) o esenti da registrazione, in regola con l'imposta di bollo, è sufficiente l'inserimento nel suddetto registro.

Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (atto pubblico o scrittura privata autenticata) è necessaria la tempestiva trasmissione all'ufficio contratti per la repertoriatura e per la registrazione all'Agenzia delle Entrate, con il versamento della relativa imposta dovuta.

Per quanto riguarda gli **obblighi di trasparenza**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della legge n.190/2012 e dal D.Lgs. n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016, trova applicazione l'art. 29 del Codice dei Contratti, che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti *web* istituzionali degli affidamenti, almeno in sintesi, con i quali sono stati individuati gli operatori economici.

In merito all'**affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00, euro** da realizzare in amministrazione diretta, come prevede l'art. 36, comma 2, lett. a), ferma restando la necessità di una puntuale ed adeguata motivazione, di norma gli stessi dovrebbero coincidere con i lavori urgenti o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere e impianti

La presente sarà inserita sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”.

Si demandano all’organismo interno di controllo eventuali verifiche a campione nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo successivo sugli atti.

*Il responsabile locale per la prevenzione della corruzione
dr.ssa Antonietta Renzi
f.to digitalmente*